



Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro

composta dai magistrati:

Dott. Giovanni Bronzini	Presidente rel.
Dott. Simonetta Liscio	Consigliera
Dott. Elisabetta Tarquini	Consigliera

all'udienza del giorno 11 maggio 2017 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura in udienza la seguente

Sentenza con contestuale motivazione

nella causa iscritta al n.1239 R.G. anno 2016
promossa da:

_____ nata il 10 dicembre 1946

-appellante - con Avv. Silvia Caroti -

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

-appellato- con Avv.ti Carmine Calzone, Ilario Maio e Marco Fallaci-

Avente ad oggetto : appello contro la sentenza n.478 pronunciata e
pubblicata in data 21 settembre 2016 dal Tribunale di Arezzo -giudice del
lavoro- Assegno sociale -

Motivazione contestuale

Oggetto dell'odierno appello è la sentenza con la quale il Giudice del
lavoro di Arezzo ha respinto la domanda che _____, cittadina
albanese, aveva proposto per ottenere il riconoscimento del vantato
diritto all'assegno sociale a carico INPS, previsto e disciplinato dall'art.3,
comma 6 L. n. 335/1995 (prestazione assistenziale già inutilmente
richiesta in via amministrativa in data 28.10.2014).

Il Tribunale di Arezzo ha respinto la domanda condividendo
sostanzialmente la tesi dell' INPS, per cui _____ non avrebbe diritto
all'assegno in quanto - pur residente in Italia dal 2003- non è titolare di
carta di soggiorno di lungo periodo.

L'appello proposto da _____, a giudizio del Collegio, merita
accoglimento.

Dispone l'art. 3, comma 6, legge n. 335/1995:

"Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle
relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente

comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".

E' poi intervenuto l'art. 20, comma 19, legge n. 388/ 2000:

"Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno".

Successivamente , l'art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008, convertito con modifiche in legge n.133/2008 :

"A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale ".

Risulta dunque indiscutibile che le modifiche normative si applichino alla domanda amministrativa 28.10.2014 di

Essa risiede in Italia dal 13.12. 2003 (si veda attestazione dell'anagrafe del Comune di Castel Focognano e rilascio del codice fiscale) e non supera i limiti reddituali fissati dalla legge (circostanze non contestate in causa).

Nell'interpretazione della normativa appena citata deve ritenersi che il requisito del soggiorno legale e decennale in Italia (richiesto pur anche agli stessi italiani dalla normativa del 2008, come ha notato Corte cost. 15.7.2016, n.180) è venuto a superare l'esigenza del possesso della carta di soggiorno di lungo periodo per i cittadini extracomunitari :

dovendosi aggiungere che l'interpretazione ora enunciata , oltre che aderente al testuale e chiaro tenore delle disposizioni citate, risulta l'unica conforme alla Costituzione e alla normativa sovranazionale in materia (artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [CEDU], firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848).

Cass. n. 22261/ 2015 oggi prodotta riguarda una vicenda processuale anteriore alla normativa del 2008.

La sentenza del Tribunale di Arezzo va dunque riformata, non avendo il primo giudice neppure preso in esame l'art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008, convertito con modifiche in legge n.133/2008 (avendo invece il Tribunale fatto cenno alla differente problematica relativa a prestazioni diverse dall'assegno sociale).

Gli interessi legali decorrono dalla data in cui l' INPS comunicò all'interessata il diniego scritto della prestazione (art.1219, comma 2, n.2, c.c.)

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n.55/2014 prendendo a riferimento lo scaglione di valore

5.201,00/26.000,00 euro , in quanto, trattandosi di prestazione assistenziale (Cass. SU n.10454/ 2015) si applica l'art. 13, comma 1, c.p.c. e quindi si ha riguardo a "due annualità" della prestazione stessa.

P.Q.M.

In riforma della sentenza impugnata, condanna l' INPS al pagamento dell'assegno sociale in favore di [] con decorrenza 1.11.2014 e con interessati legali dal 18.11.2014 e poi dalle scadenze mensili dei singoli ratei e a rimborsare alla stessa le spese del doppio grado in euro 3800,00 oltre cpa e iva e spese forfettarie, da distrarre in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Firenze l'11 maggio 2017.

Il Presidente
dott. Giovanni Bronzini est.



7



**CORTE DI APPELLO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

SEGRETERIA II 536/2017
Otom. 1681

Sez/Coll: LA

R.G: 1239/2016

All'udienza collegiale del giorno 11/05/2017 ore 10:00

PRESIDENTE Dr. BRONZINI GIOVANNI

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. TARQUINI ELISABETTA

Giudice/Consigliere Dr. LISCIO SIMONETTA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

IL CANCELLIERE
Marco Guarino

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

HYSKAJ JETA

Avv. CAROTI SILVIA

Avv. TORRINI VALENTINA

Convenuto principale

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avv. CALZONE CARMINE

Avv. MAIO ILARIO

Avv. FALLACI MARCO

E' comparso (per) il procuratore del ricorrente,

Avv. Cleonho Piccardi in Atity
Silvia -
Avv. Fabrizio Poole -

E' comparso (per) il procuratore del resistente,

Il procurator della parte insist *on*
e chied *on* porsi la causa in decisione.

nelle prese conclusioni

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.


E' comparso il procuratore del resistente Avv. _____

L'avvocato della parte appellante deposita la copia notificata dell'appello.

L'avvocato della parte appellata _____ deposita la copia notificata della memoria di costituzione con appello incidentale.

Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia dell'appellato _____

Per la pratica forense è/sono presente/i il Dott. _____



~~La Corte si riserva di decidere nelle forme di legge.~~

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

~~Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale.~~

La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15,45

Firenze, 11.05.2017

IL CANCELLIERE

MARCO GUARINO

IL PRESIDENTE

DOTT. GIOVANNI BRONZINI

